



Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria

- Anno accademico/coorte di riferimento: 2025/2026
- Giusta delibera del Comitato Ordinatore del Corso di studio in Medicina Veterinaria del 26 maggio 2025
- Approvato in Consiglio di Dipartimento in data 10 giugno 2025
- Classe di appartenenza: LM-42
- Modalità di erogazione della didattica: convenzionale
- Lingua di erogazione della didattica: italiana
- Sede didattica: PA

ARTICOLO 1

Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del Corso di Studio in Medicina Veterinaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 3299-2025 del 20.03.2025) nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, è stato deliberato dal Comitato Ordinatore in Medicina Veterinaria in data 26 maggio 2025

La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di Studio in Medicina Veterinaria ed il Dipartimento Scienze Agrarie Alimentari e Forestali (SAAF) quale Dipartimento di riferimento.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per Scuola, la struttura che, ai sensi del vigente Statuto, ove costituita, coordina e razionalizza le attività didattiche dei corsi di studio ad essa conferiti dai Dipartimenti che la costituiscono;
- a-bis) per Dipartimento, il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali che promuove, ai sensi del vigente Statuto, l'attività scientifica dei propri docenti ed assicura l'attività didattica di propria competenza;
- b) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii.;
- c) per Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii, con D.R.3299-2025 del 20.03.2025
- d) per Corso di Laurea magistrale a ciclo unico, il Corso di Studio in Medicina Veterinaria classe (LM-42)
- e) per titolo di studio, la Laurea magistrale a C.U. in Medicina Veterinaria;
- f) per Settori Scientifico-Disciplinari, aggregati per gruppi, l'insieme di discipline, di cui al DM 639/2024 del 02.05.2024 e successive modifiche e integrazioni;
- g) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali;
- h) per credito formativo universitario, (CFU) la misura del volume di lavoro di apprendimento,



compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio;

i) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;

j) per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di Studio;

k) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

l) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

ARTICOLO 3

Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico Veterinario – Classe LM-42 (Legge 8 novembre 2021, n. 163; D M n. 1649 del 19 dicembre 2023) è un corso quinquennale dell'area sanitaria, con accesso a numero programmato e frequenza obbligatoria. Il percorso formativo è articolato in attività didattiche teoriche ed esercitazioni pratiche svolte nelle strutture dedicate (aule didattiche, laboratori, ospedale didattico veterinario, clinica mobile) e presso allevamenti e aziende pubbliche e private convenzionate. Il percorso formativo prevede altresì la frequenza obbligatoria al tirocinio pratico valutativo (TPV) che ai sensi del Decreto Interministeriale n. 652 del 5 luglio 2022, è finalizzato all'acquisizione delle abilità e competenze professionali in cui si esplica la professione medico veterinaria che nel caso specifico del CdS punta, in particolare, alle produzioni animali medicina degli animali da reddito, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare senza tuttavia tralasciare la clinica degli animali da affezione e/o selvatici. Durante il periodo di tirocinio, lo studente opera in prima persona sotto la supervisione del tutor al fine di completare l'acquisizione delle "competenze del primo giorno", definite dall'ESEVET (European System of Evaluation of Veterinary Training) standard minimo di competenze richiesto per il laureato in Medicina Veterinaria. La certificazione del TPV consentirà allo studente l'accesso alla prova pratica valutativa, parte integrante della prova finale per il conseguimento della laurea in Medicina Veterinaria.

Il CdS prevede che lo studente acquisisca 300 crediti formativi universitari (CFU) (di cui 30 CFU riservati al Tirocinio professionalizzante e 10 CFU per la preparazione della prova finale) durante l'intero percorso formativo che si articola in attività didattiche teoriche (didattica frontale in aula). Il Corso prevede l'obbligo di frequenza per tutte le attività (teoriche e pratiche) per tutta la durata del corso. Si considera strettamente necessaria la partecipazione ad almeno il 70% di tali attività. Come baricentro di una moderna medicina veterinaria si propone l'approccio integrato One Health, finalizzato a costruire un'interconnessione tra studiosi di diversi settori per lavorare al raggiungimento del benessere comune e per garantire azioni coordinate per prevenire la crisi dei



sistemi alimentari, proteggere la salute pubblica e garantire l'uso dei benefits della biodiversità, preservandone le caratteristiche peculiari e perseguendo la ricerca con un approccio di economia circolare.

Gli obiettivi sono quelli di fornire agli studenti un'adeguata preparazione dal punto di vista tecnico professionale, etico e di rapporto con il cliente, in modo da formare professionisti in grado di:

- accertare e tutelare lo stato di salute e il benessere degli animali da compagnia, da reddito e selvatici;
- prevenire e curare le malattie infettive e parassitarie degli animali;
- ispezionare e controllare la sanità degli animali, vigilare sulla produzione e commercializzazione e delle derrate alimentari di origine animale;
- gestire schemi di selezione genetica e aspetti riguardanti tecnologia di allevamento, alimentazione e riproduzione;
- risolvere evenienze di tipo clinico negli animali.

Il CdS verrà supportato da programmi di mobilità bidirezionale internazionale che sviluppino una interazione e collaborazione con partner strategici di altre nazioni come momento di crescita degli studenti sia in ambito di formazione che di tirocinio. Verranno pertanto valutate Mobilità degli studenti a fini di studio e di tirocinio (Programma Erasmus KA131 Mobilità individuale, Mobilità Traineeship intraEU), del personale docente e tecnico amministrativo (Programma Erasmus+ KA103 – Staff Mobility for Teaching Assignment (STA) e Programma Erasmus KA103 – Erasmus staff training (Stt)). Già da adesso è in fase di interlocuzione l'attivazione di eventuali percorsi integrati di studio con l'Università di Tunisi e di Edimburgo.

ARTICOLO 4

Accesso al Corso di Studio

Il corso è ad accesso programmato con selezione emanata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e regolata dalla vigente normativa in materia, ed è abilitante all'esercizio della professione di medico veterinario, ai sensi del D.I. n.652 del 5 luglio 2022.

Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina Veterinaria si richiede il possesso del titolo di scuola secondaria superiore previsto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

Nei casi di trasferimento da altro Ateneo italiano o straniero, legalmente riconosciuto, di passaggio da altro corso di studio o di nuova iscrizione il Consiglio di corso di laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente.

Qualora il corso di studi di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 e successive modificazioni.

Il Consiglio di corso di laurea assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU maturati dal richiedente, qualora questi siano stati acquisiti negli stessi settori scientifico disciplinari previsti nella Didattica Programmata del corso di studi in ingresso.

Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un corso di laurea appartenente alla classe (LM-42) la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

L'iscrizione ad anni successivi al primo nei casi di trasferimento da altri Atenei, di passaggio di corso e per coloro che sono in possesso di altro titolo di studio può avvenire esclusivamente nel



limite dei posti che si sono resi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce, trasferimenti di sede, etc. Il numero dei posti disponibili, le modalità di iscrizione agli anni successivi al primo ed i criteri di ammissione sono disciplinati da apposito Bando pubblicato sulla pagina istituzionale dell'Ateneo.

L'iscrizione ad anni successivi al primo può essere altresì richiesta dagli studenti immatricolati nel corso di studi in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia che abbiano conseguito crediti formativi in un altro corso di laurea e/o laurea magistrale. Il Consiglio di corso di studi delibera

sul riconoscimento dei crediti formativi su proposta della Commissione Didattica del corso. L'abbreviazione di carriera, è in ogni caso subordinata alla disponibilità di posti.

Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un settore scientifico disciplinare siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente settore scientifico disciplinare dell'insegnamento previsto nel corso, il Consiglio, su indicazione del docente titolare della disciplina, delibera le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.

In caso di convalida, qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un settore scientifico disciplinare siano superiori rispetto ai crediti formativi riconosciuti nel corrispondente settore scientifico disciplinare dell'insegnamento previsto nel corso, i crediti residui verranno convalidati come attività a scelta dello studente.

Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in settori scientifico disciplinari diversi da quelli impartiti nel corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dalla Didattica Programmata e salva la possibilità di prevedere integrazioni.

Nel caso di trasferimento da altro Ateneo o da altro corso di laurea o per studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio, agli esami riconosciuti viene assegnata una valutazione attraverso i seguenti criteri:

- a) all'insegnamento convalidato è attribuita la stessa votazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto. Se l'esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede ad una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino;
- b) se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnata la votazione risultante dalla media ponderata (rispetto al peso in CFU degli esami in questione) delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all'intero più vicino;
- c) in caso di esami sostenuti presso Atenei stranieri, il Consiglio di corso di studi si basa sulle tabelle di conversione (ECTS o altro) fornite dalle medesime università. Nel caso in cui l'Università straniera non fornisca tabelle di conversione, per l'attribuzione del voto italiano la votazione verrà ricondotta in trentesimi attraverso una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino;
- d) l'idoneità acquisita per i tirocini professionalizzanti nell'Ateneo di provenienza verrà riconosciuta come idoneità.

Il numero di CFU riconosciuti determina l'anno di ammissione. La corrispondenza fra CFU riconosciuti ed anno di ammissione è resa nota nel Bando di ammissione agli anni successivi al primo pubblicato annualmente nel sito istituzionale dell'Ateneo.



ARTICOLO 5

Opzione della Scelta nel corso Interclasse
(art.8 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo)
“non previsto”

ARTICOLO 6

Calendario delle Attività Didattiche

L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario didattico che viene approvato ogni anno dal Dipartimento prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito del Dipartimento e su quello del Corso di Studio nel rispetto del Calendario didattico di Ateneo.

ARTICOLO 7

Tipologie delle Attività didattiche adottate

In coerenza con l'ordinamento didattico del CdS, con quanto dichiarato nella scheda SUA e con le linee guida di Ateneo, vengono individuati:

- a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative secondo quanto previsto dal manifesto degli studi della didattica programmata a. a. 2025/2026;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa. Tali obiettivi devono essere specificati in termini di risultati attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea e in collegamento con gli sbocchi professionali.

Secondo quanto previsto dall'art. 29 del RDA, gli insegnamenti del CdS:

- a) possono essere articolati anche in moduli didattici, definiti come insiemi di lezioni frontali o altre attività didattiche aventi specificità di contenuto ma intrinsecamente connessi tra loro. I moduli fanno riferimento anche a SSD diversi e sono affidabili a docenti diversi. Un insegnamento articolato in moduli deve comunque prevedere un solo esame finale. In ogni caso occorre garantire un efficace coordinamento dei contenuti formativi dei moduli degli insegnamenti integrati. L'articolazione degli insegnamenti, ove necessaria per confluenza di contenuti didattici, può prevedere, per ciascun corso integrato, un numero massimo di 3 moduli;
- b) prevedono differenti tipologie di attività formative in presenza (lezione frontale, esercitazione in aula laboratorio o biblioteca, esercitazioni sul campo).
- c) eventuali attività seminariali.

Il monte ore a disposizione dell'insegnamento, sulla base dei CFU assegnati, sarà distribuito tra le sopra citate voci. In ogni caso la prova di verifica finale sarà unica, non può essere articolata in prove distinte per i diversi moduli, e tenderà ad accertare il profitto complessivo dello studente. La specifica corrispondenza tra CFU e ore, per ciascuna tipologia di attività didattica è indicata



sulle schede di trasparenza.

ARTICOLO 8

Altre attività formative

Il conseguimento dei CFU della disciplina “Lingua Inglese Livello B2” si ottiene con un giudizio di idoneità “idoneo” o “non idoneo” in seguito ad una valutazione positiva dei risultati di apprendimento verificati attraverso una prova scritta o una prova orale. I risultati di apprendimento, che fanno riferimento anche al lessico disciplinare sono indicati nella scheda di trasparenza dell’attività formativa.

ARTICOLO 9

Attività a scelta dello studente

Lo studente, a partire dal quarto anno, può fare richiesta di inserimento nel piano di studi di insegnamenti scelti fra quelli contenuti nell’Offerta formativa dei Corsi di Studio dell’Ateneo di Palermo, diversi da quello di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri. Il CdS offre degli insegnamenti consigliati in funzione degli obiettivi del CdS che sono contenuti nel manifesto degli studi.

L’inserimento di materie (a scelta libera e opzionali) deve essere effettuato dallo studente tramite Portale Studenti entro le finestre temporali di I e II semestre previste dal Calendario didattico di Ateneo, con le modalità specificate nella pagina del sito Unipa dedicata agli studenti iscritti/gestione carriera.

[Studenti | Università degli Studi di Palermo](#)

L’approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Corso di Studio, o con un provvedimento del Coordinatore di Corso di Studio da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Corso di Studio, deve avvenire, di norma, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla richiesta stessa.

Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell’ambito di un progetto di mobilità o cooperazione internazionale, dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio universitario prescelto.

L’inserimento di attività a scelta nell’ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei relativi CFU viene sottoposta al competente Consiglio di Corso di Studio che delibera sulla richiesta dello studente.

ARTICOLO 10

Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali certificate

Ai sensi dell’Art. 11 c. 5 del Regolamento didattico di Ateneo, e come indicato nel DM 931 del 4 luglio 2024, possono essere riconosciuti CFU per conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario fino ad un numero massimo di CFU pari a 12 ovvero determinato da altra specifica normativa vigente. I riconoscimenti sono effettuati sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente e sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le stesse attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione di crediti



formativi universitari nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale. Inoltre, ai sensi della normativa vigente in materia di Servizio Civile, allo studente che ne faccia esplicita e documentata richiesta, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscere crediti formativi universitari, fino ad un massimo di 9, per le attività formative previste dall'art. 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e, fino ad un massimo di 9, per le attività formative previste dall'art. 10, comma 5 lettera d). Nel caso di progetti presentati dall'Università degli Studi di Palermo, il numero minimo di crediti formativi universitari da riconoscere è pari a 6 per ciascuna delle fattispecie di cui all'art. 10, comma 5, lettera a) e all'art. 10, comma 5, lettera d) del DM 270/04. E' possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri Atenei italiani sulla base di convenzioni, anche di mobilità, stipulate tra le Istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 11 **Propedeuticità**

Le propedeuticità previste sono riportate nel manifesto degli studi della didattica programmata per l'a. a. 2025/2026.

ARTICOLO 12 **Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici**

Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell'insegnamento che gli è stato affidato il cui programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento riportati nella tabella allegata all'art.4 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'Art. 6 comma 4 del Regolamento didattico di Ateneo, la determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio. In ogni caso occorre assicurare un numero di crediti congruo a ciascuna attività formativa.

Le determinazioni di cui al precedente periodo sono sottoposte al parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti istituita presso il Dipartimento competente, come previsto dall'Art.15 del Regolamento didattico di Ateneo.

ARTICOLO 13 **Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d'Esame**

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine del periodo di erogazione delle attività, secondo modalità pubblicate nelle schede di trasparenza degli insegnamenti consultabili sul sito istituzionale del CdS. Le prove di verifica si concludono, di norma, con un esame orale, oggetto di verbalizzazione, anche se precedute da prove scritte e/o pratiche.
2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi ed il voto massimo di trenta trentesimi ed eventuale lode. La verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami di profitto avvengono tempestivamente con modalità informatiche nel rispetto della apposita regolamentazione di Ateneo. In caso di esito positivo lo studente può chiedere di



rifiutare il voto. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente; pertanto, non influisce sulla media della votazione finale e non preclude l'accesso a successivi appelli.

3. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui, svolti durante lo svolgimento del relativo insegnamento (cosiddette prove in itinere) o comunque precedentemente all'esame orale conclusivo.
4. Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, anche appartenenti a moduli dello stesso corso integrato, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione secondo modalità stabilite dal docente che è comunque tenuto alla conservazione dell'elaborato nei termini temporali previsti dall'apposita regolamentazione del consiglio di corso di studio e comunque, di norma, non oltre 12 mesi dalla data della prova. Le modalità di consultazione delle eventuali prove scritte devono comunque consentire un esercizio effettivo del diritto di accesso alle suddette prove.
5. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate, per ciascun anno accademico, dal Coordinatore del Corso di Studio, pubblicate sul sito web di Ateneo e trasmesse agli uffici responsabili delle carriere studenti. Le Commissioni giudicatrici degli esami sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è il docente responsabile dell'insegnamento in qualità di Presidente; il secondo e, ove presenti, i successivi, sono Professori o Ricercatori del medesimo o di affine settore disciplinare, cultori della materia o, nel caso di corsi integrati, i docenti affidatari degli altri moduli.

Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

ARTICOLO 14

Docenti del Corso di studio

I nominativi dei docenti del CDS, e i docenti di riferimento previsti nella Scheda SUA-CdS, sono individuati nell'Allegato n° 1.

ARTICOLO 15

Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti in condizioni specifiche

Corso prevede l'obbligo di frequenza per tutte le attività (teoriche e pratiche) per tutta la durata del corso. Si considera strettamente necessaria la partecipazione ad almeno il 70% di tali attività. Le prove di verifica si svolgono in presenza. Eventuali deroghe nel caso di studenti in situazioni specifiche sono disposte dalla normativa vigente o da apposito Regolamento di Ateneo ovvero,



in casi di emergenza adeguatamente motivati, da provvedimento del Rettore.

ARTICOLO 16

Tirocinio Pratico Valutativo

1. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria - classe LM-42 almeno 30 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio Pratico-Valutativo (di seguito, TPV) interno al corso di studio, svolto in periodi prestabiliti.
2. Il TPV è finalizzato all'acquisizione di competenze ed abilità professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformità con le "competenze del primo giorno" stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea. In particolare, lo studente acquisisce competenze pratico-professionalizzanti nei seguenti settori:
 - a) clinica degli animali da compagnia, del cavallo e degli animali esotici;
 - b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
 - c) produzioni animali e medicina degli animali da reddito.
3. Gli obiettivi di apprendimento del periodo di tirocinio, individuati mediante convenzione sottoscritta dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane e dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani, sentita la Conferenza dei Direttori di Dipartimento di Medicina Veterinaria, sono esplicitati come allegato nel presente regolamento didattico.
4. Ogni CFU del TPV è pari a 25 ore di attività, di cui almeno 18 riservate ad attività pratiche. Le restanti ore sono di autoapprendimento ("self-directed learning").
5. Lo studente agisce in prima persona sotto la supervisione del tutor. La mera osservazione dell'esecuzione di manualità effettuate da altri non è attività di tirocinio.
6. Il tirocinio è svolto, sotto la supervisione di un tutor, sia in ambiente accademico ("intramurario") sia nei luoghi dove si esercita la professione ("extramurario"). Il tirocinio extramurario può essere svolto in Italia o all'estero, presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende private o amministrazioni pubbliche, strutture e servizi veterinari del Servizio sanitario nazionale, previa convenzione stipulata dall'ateneo. L'attività di tirocinio extramuraria prevede la responsabilità di un tutor individuato in un medico veterinario che svolge la professione. Per il medico veterinario professionista che agisce da tutor degli studenti per l'attività extramuraria è prevista una formazione finalizzata a fornire competenze di base sui concetti di esecuzione e valutazione della didattica pratica. L'attività di tirocinio è svolta in piccoli gruppi di studenti ed è orientata all'acquisizione di abilità e competenze professionali.
7. Lo studente compila un libretto che contiene l'elenco delle presenze e delle abilità e competenze da acquisire. Il tutor appone la firma che verifica e certifica le abilità all'atto dello svolgimento della relativa attività. La firma finale del docente responsabile di una specifica area di tirocinio certifica l'avvenuto svolgimento di quell'area di tirocinio.
8. Per la certificazione da parte del docente responsabile di un'area di tirocinio, lo studente deve essere in possesso almeno dell'80 per cento delle presenze nonché della totalità delle abilità previste sul libretto del tirocinio.
9. Ai fini dell'accesso alla prova pratica valutativa di cui al successivo articolo, lo studente deve



avere acquisito la certificazione di avvenuto svolgimento da parte dei docenti responsabili di ciascuna area di tirocinio previsto dal regolamento didattico.

ARTICOLO 16 bis Prova Pratica Valutativa

1. L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Medicina Veterinaria comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (di seguito PPV) che precede la discussione della tesi di laurea.
2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze ed abilità acquisite durante il periodo di tirocinio e necessarie al neolaureato per affrontare il primo giorno di lavoro (c.d. "Day-one skills/competences").
3. Lo svolgimento della PPV avviene almeno tre volte durante l'anno solare.
4. I syllabi contenenti gli obiettivi della PPV nonché gli argomenti su cui essa viene effettuata sono individuati dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane, sentita la Conferenza dei direttori di dipartimento di medicina veterinaria. Ciascun syllabus indica con chiarezza i contenuti su cui lo studente si prepara per lo svolgimento della PPV.
5. La PPV è strutturata in tre parti, una per ciascuna filiera professionalizzante:
 - a) clinica degli animali da compagnia, cavallo ed animali esotici;
 - b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
 - c) produzioni animali e medicina degli animali da reddito.
6. La PPV può essere strutturata come prova OSCE (Objective Structured Clinical Examination), per quanto applicabile.
7. La commissione giudicatrice della PPV, ha composizione paritetica ed è composta da almeno sei membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari designati dal Dipartimento ed individuati preferibilmente tra quei docenti che possiedono l'iscrizione all'albo degli Ordini professionali, uno dei quali con funzione di Presidente, e, per l'altra metà, da professionisti di comprovata esperienza, anche in tema di formazione, designati dalle rappresentanze territorialmente competenti dell'Ordine dei medici veterinari.
8. Ai fini del superamento della PPV lo studente consegue un giudizio di idoneità, che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea.

ARTICOLO 16 ex 17 Prova finale

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in Medicina Veterinaria, lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal piano della Didattica Programmata, ad eccezione di quelli assegnati alla prova finale, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
2. L'argomento della tesi deve essere dichiarato all'atto della presentazione della domanda.
3. Possono svolgere il ruolo di relatore docenti del CdS appartenenti all'Ateneo, docenti assegnatari di un contratto di insegnamento nell'anno accademico di presentazione della domanda. Lo studente e il relatore possono avvalersi della collaborazione di un correlatore che può essere un docente di altro Ateneo, anche estero, o essere figura professionale, anche di altra



nazionalità, esterna all'Università. In quest'ultimo caso, all'atto della presentazione della domanda di tesi, deve essere prodotta un'attestazione a firma del relatore in merito alla qualificazione scientifica e/o professionale del correlatore in rapporto con la dissertazione oggetto di esame. Compito specifico del relatore e dell'eventuale correlatore è coordinare le attività dello studente nella preparazione della tesi in relazione al numero di crediti formativi previsti per questa attività.

5. La prova finale per il conseguimento della laurea si compone di una prova pratica valutativa nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico- pratiche e applicative del proprio profilo professionale che precede la discussione pubblica della tesi. La tesi può essere a carattere sperimentale o compilativa e la redazione deve comportare un impegno dello studente commisurato al numero di crediti assegnati alla prova finale.

6. La modalità di svolgimento dell'esame finale prevede la presentazione della tesi, anche mediante supporto multimediale, e una discussione anche con domande rivolte allo studente. Il tempo concesso per la presentazione e la discussione è uguale per tutti i candidati e per tutte le sedute di laurea.

7. La tesi, corredata dalla firma del relatore e dell'eventuale correlatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi, seguendo le procedure on-line. La tesi è resa visionabile ai componenti della Commissione di laurea nominata dal Coordinatore del Corso di Studio.

8. La tesi è redatta nella lingua di erogazione del corso ovvero su richiesta dello studente il relatore può approvare la redazione della tesi in lingua inglese.

9. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio interessato, e sono composte da 7 a 9 componenti, oltre gli eventuali membri designati da altre Istituzioni, ove previsto. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio o da un suo Delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione per la prova finale di un Corso di Laurea Magistrale, in soprannumero e limitatamente alla discussione delle tesi di laurea magistrale di cui sono correlatori, anche professori ed esperti esterni. Possono altresì fare parte della Commissione per la prova finale soggetti previsti da specifica disposizione normativa.

10. Le Commissioni giudicatrici della prova finale attribuiscono un numero di punti complessivo stabilito dalla regolamentazione di Ateneo sulle prove finali, che si aggiunge alla valutazione iniziale derivante dalla carriera dello studente e dalle premialità definite dagli stessi regolamenti. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di sessantasei, il voto massimo è centodieci. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti, all'unanimità può essere concessa la lode.

11. I periodi di svolgimento delle prove finali sono definiti nel calendario didattico di Ateneo e devono prevedere almeno tre sessioni (estiva, autunnale, straordinaria). Il Corso di Studio definisce il calendario delle prove finali, d'intesa con il Direttore di Dipartimento all'interno dei periodi stabiliti dal Calendario Didattico di Ateneo strutturato in modo tale da garantire che gli appelli previsti nella sessione di esami di profitto precedenti siano fruibili dagli studenti per tutte le discipline. Non è consentita l'articolazione di una sessione in più appelli ed il prolungamento della sessione stessa, fatte salve specifiche deroghe per i Corsi di Studio la cui articolazione della prova finale è stabilita da specifiche disposizioni nazionali. L'obbligo istituzionale di



partecipazione alle sedute delle Commissioni di Laurea è prioritario rispetto ad altri eventuali impegni istituzionali connessi al ruolo di Docente. Nelle date previste per lo svolgimento delle prove finali, salvo casi di motivata urgenza, non è consentita la convocazione di organi collegiali del Dipartimento, del Corso di Studio.

12. L'esame di laurea si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea assegnato dalla Commissione

ARTICOLO 17

Conseguimento della Laurea Magistrale

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento didattico di Ateneo, la Laurea Magistrale a Ciclo Unico abilitante in Medicina Veterinaria si consegue con l'acquisizione di almeno 300 CFU indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.

Il voto finale di Laurea (Laurea Magistrale/C.U.) è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l'eventuale lode e viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal corso di studi e della valutazione della prova finale, tenuto conto di quanto previsto nell'apposita regolamentazione di Ateneo e di corso di studio.

ARTICOLO 18

Titolo di Studio

Al termine del ciclo di studi, e con il superamento della prova finale, si consegue il titolo di Dottore Magistrale in Medicina Veterinaria.

ARTICOLO 19

Certificazioni e Diploma Supplement

Ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento didattico di Ateneo, le Segreterie studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti redatti in conformità alla normativa vigente e mediante l'eventuale utilizzo di modalità telematiche.

L'Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell'interessato, come supplemento dell'attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 37, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo)

Per altre tipologie di certificazioni, non specificamente indicate nel presente articolo, si rimanda all'art. 38 del RDA "Micro-credenziali e Open badge".

ARTICOLO 20

Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo, il Corso di Studio contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento.



Il Corso di studio partecipa alla composizione della Commissione Paritetica docenti studenti del Dipartimento, con un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e con un componente Studente. Le modalità di scelta dei componenti sono stabilite da specifico regolamento Dipartimentale.

La Commissione verifica che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'ordinamento didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico.

In sintesi, in relazione alle attività del corso di studio, la commissione paritetica esercita le seguenti funzioni:

- a. verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal presente Regolamento e dal calendario didattico di Ateneo;
- b. esprimere parere sulle disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi specifici programmati;
- c. mettere in atto il monitoraggio dei processi e proporre eventuali azioni correttive in relazione alla vigente normativa sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei Corsi di Studio;
- d. formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio.
- e. redige una relazione annuale, attingendo dalla SUA-CdS, dai risultati delle rilevazioni dell'opinione degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente contenente: a) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti; b) Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato; c) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; d) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico; e) Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS; f) Ulteriori proposte di miglioramento.

La Commissione paritetica docenti-studenti segnala al Direttore del Dipartimento di riferimento del corso di studio e a quello di afferenza del docente eventualmente coinvolto, al Coordinatore del Corso di Studio, al Presidente della Scuola, ed eventualmente al Rettore, le irregolarità accertate.

ARTICOLO 21

Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio

In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio.

La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio, fatte salve le specifiche delle Commissioni AQ nei corsi di studio di ambito sanitario, è composta dal Coordinatore del Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, due docenti del corso di studio, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente.

Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che afferiscono al Corso di Studio, nomina i due componenti docenti.

L'unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su proposta del Coordinatore, fra coloro che prestano il loro servizio a favore del Corso di Studio.

Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e



non può coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti. La Commissione provvede alla verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del CdS, e alla verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell'impianto generale del CdS.

La Commissione redige, inoltre, la Scheda di monitoraggio annuale (SMA) e il Riesame ciclico. La SMA tiene sotto controllo la validità della progettazione, la permanenza delle risorse, attraverso il monitoraggio dei dati, la verifica dell'efficacia degli interventi migliorativi adottati e la pianificazione di azioni di miglioramento. Il Rapporto di Riesame ciclico consiste nell'individuazione di azioni di miglioramento, valutando:

- a) l'attualità della domanda di formazione che sta alla base del CdS; b) le figure professionali di riferimento e le loro competenze;
- c) la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo complesso e dai singoli insegnamenti;
- d) l'efficacia del sistema AQ del CdS; e) i suggerimenti formulati dal PQA, dal NdV e dalla CPDS;
- f) la verifica dell'efficacia degli interventi migliorativi adottati in precedenza.

ARTICOLO 22

Valutazione dell'Attività Didattica

La verifica dell'opinione degli studenti sulla didattica e la valutazione della qualità dell'attività svolta sono effettuate secondo le modalità stabilite dall'Ateneo, in conformità con la normativa vigente. I docenti del CdS sono tenuti a collaborare con la CPDS per il regolare svolgimento dell'attività di rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica. I risultati della verifica dell'opinione degli studenti sulla didattica del CdS verranno pubblicati nella pagina web del CdS, a meno di motivata richiesta del Docente al Coordinatore del CdS di non pubblicazione dei risultati della rilevazione.

ARTICOLO 23

Tutorato

I nominativi dei Docenti tutor del CdS sono indicati nell'Allegato n° 2.

ARTICOLO 24

Aggiornamento e modifica del regolamento

Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno accademico, per le parti relative agli allegati.

Il Regolamento è proposto dal Consiglio di Corso di Studio e viene approvato dal Dipartimento di riferimento.

Successive modifiche dei Regolamenti sono approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.

Il regolamento entra immediatamente in vigore, e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di Studio.

Il regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all'Area Didattica e Servizi agli studenti-Settore Programmazione ordinamenti didattici e accreditamento dei corsi di



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO

DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI e FORESTALI

Il Direttore – Prof. Baldassare Portolano

SAAF
DIPARTIMENTO
SCIENZE
AGRARIE
ALIMENTARI
FORESTALI

studio entro 30 giorni dalla delibera di approvazione e/o modifica.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al RDA e alle norme ministeriali e di Ateneo

Art. 25
Riferimenti del Corso di Studio

Allegato n° 3